

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 luglio 1965 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

tra

- l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori rappresentata dal suo Presidente Per.Agr.Vittorio Pagnini assistito dall'Avv.Carlo Gaudenzi Segretario Generale dell'Associazione Industriali e dal Rag. Rino Lazzari;

e, in ordine alfabetico,

- la C.G.I.L. - Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. Pino Monaldi;
- la C.I.S.L. - Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Otello Godi e dal Sig. Antonio Battistelli;
- la U.I.L. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Luciano Sacchi,

si è raggiunto il seguente accordo per il trattamento salariale e normativo del personale di macchina della campagna di trebbiatura 1965:

- motorista o trattorista.....	al giorno	£. 2.720
- aiuto motorista o aiuto trattorista sup. 18 anni	" "	2.150
- aiuto motorista o aiuto trattorista inf. 18 anni	" "	1.500
- paglierino o imboccatore.....	" "	2.720
- ministro.....	" "	2.350
- carrettiere con cavallo o baroccio.....	" "	2.450

Per le operazioni di trebbiatura che si svolgeranno nei Comuni di : S.Agata Feltria, Pennabilli, Castel delci, Carpegna, Maiolo, Montecernigione, Montegrimano, Tavoleto, Sassofeltrio, Apecchio, Peglio, Piobico, S.Leo, Montecopiolo, Frontone, Serra S.Abbondio, Borgopace e Frontino si applica la riduzione del 3 % sul predetto trattamento salariale.

Le retribuzioni di cui sopra, che sono giornaliere, si intendono comprensive di ogni e qualsiasi indennità; per quanto riguarda in particolare il lavoro del paglierino o imboccatore, la retribuzione di cui sopra è rapportata a 8 ore di prestazione effettiva.

Gli assegni familiari verranno corrisposti in conformità alle vigenti disposizioni di legge per i lavoratori dell'industria.

Scad.

Carlo Gaudenzi

././.

LM

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - L'Associazione ha sede in Roma, in via ...

Art. 2. - L'Associazione ha lo scopo di ...

Art. 3. - L'Associazione è costituita da ...

Art. 4. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 5. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 6. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 7. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 8. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 9. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 10. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 11. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 12. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 13. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 14. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 15. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 16. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 17. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 18. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 19. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 20. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 21. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 22. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 23. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 24. - L'Associazione ha sede in ...

Art. 25. - L'Associazione ha sede in ...

Il personale di cui si tratta appartenente al settore dell'agricoltura e dell'industria, è alle dirette dipendenze del trebbiatore e l'assunzione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge sul collocamento della mano d'opera.

Se nella mattinata si verifica interruzione di lavoro per causa di forza maggiore, il trebbiatore è tenuto a corrispondere la retribuzione per la mezza giornata (a metà).

Se tale interruzione invece si verifica dopo mezzogiorno, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dell'intera giornata.

Nelle 24 ore i lavoratori hanno diritto ad almeno sei ore consecutive di riposo.

Il riposo settimanale sarà fatto coincidere con la domenica.

Onde consentire di adempiere liberamente ad eventuali obblighi sindacali, il trebbiatore nel versare il saldo della retribuzione relativa alla campagna di trebbiatura, consegnerà a ciascun lavoratore dipendente un assegno di £. 1.000 (mille) da detrarre dal corrispettivo del saldo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

C.G.I.L.

Manoli Gino

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
TREBBIATORI E MOTOARATORI

C.I.S.L.

Stella

Milano

U.I.L.

Barb.

Il personale di cui si tratta appartiene al settore dell'agricoltura
e dell'industria, e alle diverse dipendenze del ministero e l'assegnazione
non è stabilita dalle vigenti disposizioni di legge sul collocamento
della mano d'opera.

Le delle attribuzioni di variabile intensità, e il lavoro per parte di
loro maggior, il ministero è tenuto a corrispondere la retribuzione
fissa per la parte di lavoro.

Se tale attribuzione invece di variabile corrispondesse, il lavoro
fissa per tutto il tempo della permanenza dell'operaio.

Nella parte di lavoro hanno diritto ad essere colti che consentano
di riposo.

Il tempo settimanale non può eccedere per la durata.

Onde garantire al lavoratore liberamente gli eventuali obblighi di
cui, al tempo stesso, verso il datore di lavoro, e verso il
della categoria di lavoratori, consentendo a ciascun lavoratore di
in un periodo di 100 (cento) ore, la durata del contratto del
sotto stesso.

Il tempo, approvato e corrisponde, dalle parti come segue.

ASSOCIATI E VIGILANTI
REPARTI DI MINISTRI

(Handwritten signature)

ONIAIRBVAALM...
SPORT 2 ARTX3

12.

3